



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 28 FEBBRAIO 2012***

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE:

- ***CON DELIBERAZIONE N. 37 DEL 27 SETTEMBRE 2012***
- ***CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 16 APRILE 2013***

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Presupposto dell'imposta e definizioni	pag. 3
Art. 3	Pertinenze	pag. 4
Art. 4	Aree possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali	pag. 4
Art. 5	Soggetti passivi	pag. 4
Art. 6	Base imponibile	pag. 5
Art. 7	Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di fabbricati	pag. 6
Art. 8	Determinazione dell'imposta, aliquote e detrazioni	pag. 6
Art. 9	Assimilazione al trattamento delle abitazioni principali	pag. 7
Art. 10	Esenzioni	pag. 8
Art. 11	Versamenti	pag. 8
Art. 12	Dichiarazioni	pag. 9
Art. 13	Comunicazioni	pag. 10
Art. 14	Funzionario responsabile del tributo	pag. 11
Art. 15	Accertamenti	pag. 11
Art. 16	Determinazione periodica del valore venale delle aree fabbricabili	pag. 12
Art. 17	Riscossione coattiva	pag. 12
Art. 18	Potenziamento degli uffici comunali e compensi incentivanti	pag. 12
Art. 19	Sanzioni	pag. 12
Art. 20	Ravvedimento	pag. 13
Art. 21	Rateazioni	pag. 13
Art. 22	Rimborsi	pag. 14
Art. 23	Contenzioso	pag. 14
Art. 24	Annullamento in autotutela	pag. 14
Art. 25	Diritto di interpello	pag. 15
Art. 26	Modalità di gestione dell'imposta	pag. 16
Art. 27	Disposizioni transitorie e finali	pag. 16
Art. 28	Entrata in vigore	pag. 17
Annotazioni al regolamento		pag. 18

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 ⁽¹⁾, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Savona dell'Imposta Municipale Propria (IMU), denominata di seguito imposta, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia.
2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente ⁽²⁾, al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta e definizioni

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile, comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa e compresi i terreni non coltivati, ubicati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono le seguenti definizioni, relative a particolari tipologie di immobili:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano ⁽³⁾, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni (aliquota e detrazione) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - c) per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione medesima, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 3;
 - d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
 - e) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio in forma imprenditoriale delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse; si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura ⁽⁴⁾.

Articolo 3 Pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 2 classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ⁽³⁾, limitatamente ad una per ciascuna categoria. Salvo prova contraria, si presume che non siano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari ubicate ad una distanza dalla stessa superiore a ml. 500, calcolata sulla base del percorso stradale.
2. Per usufruire dell'aliquota e, eventualmente, della detrazione previste per l'abitazione principale il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 13, la comunicazione ivi prevista, corredata da una dichiarazione sostitutiva del contribuente medesimo resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ⁽⁵⁾, attestante la condizione di pertinenza dell'immobile e l'assenza di altri immobili della stessa categoria catastale, tra quelle previste dal comma 1, per cui il contribuente usufruisca già di tali aliquota e detrazione.

Articolo 4 Aree possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

1. Sono considerate comunque non fabbricabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione, sono possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 ⁽⁶⁾ iscritti nella previdenza agricola, qualora sulle stesse persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Qualora l'area sia posseduta da più soggetti, ma condotta da uno solo di essi, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, il beneficio di cui al comma 1 si applica a tutti i comproprietari.
3. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 13, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ⁽⁵⁾.

Articolo 5 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso dell'assegnazione ad uno dei coniugi della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è il coniuge assegnatario.

Articolo 6

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dei commi successivi.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto ⁽³⁾, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ⁽⁷⁾, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale moltiplicatore è elevato a 65;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso appositi coefficienti ⁽⁸⁾ come determinati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il d.m. n. 701/1994 ⁽⁹⁾, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della l. n. 457/1978 ⁽¹⁰⁾, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ⁽¹¹⁾, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 7

Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di fabbricati

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ⁽¹²⁾;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale competente con perizia a carico del proprietario, che allega alla relativa istanza idonea documentazione tecnica (sottoscritta da professionista abilitato) e fotografica. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ⁽⁵⁾, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia, redatta da un professionista abilitato, accertante l'inagibilità o l'inabitabilità.
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui alla lettera b) del comma 1:
 - a) si intendono per fabbricati inagibili ovvero inabitabili quelli divenuti oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati e di fatto non utilizzati, in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ^(12 bis) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come definiti dalla normativa vigente ⁽¹⁰⁾;
 - b) la riduzione opera a far data dalla presentazione all'ufficio tecnico comunale competente dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento dell'inagibilità o dell'inabitabilità ovvero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

Articolo 8

Determinazione dell'imposta, aliquote e detrazioni

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le seguenti aliquote:
 - a) l'aliquota dello 0,4% per le abitazioni principali dei soggetti passivi e le relative pertinenze;
 - b) l'aliquota dello 0,86% per i seguenti immobili:
 - 1) le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in locazione alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti-tipo di locazione ⁽¹³⁾, a partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;
 - 2) i fabbricati posseduti dalle Società di Mutuo Soccorso ed utilizzati dalle stesse per lo svolgimento di una delle attività di cui alla lettera g) del comma 1 del successivo articolo 10, qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'esenzione prevista da tale disposizione;
 - 3) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia regionale territoriale per l'edilizia (A.R.T.E.);
 - c) l'aliquota dello 0,96% per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado che abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione concessa e che non abbiano già diritto ad utilizzare le unità immobiliari in quanto comproprietari delle stesse, a partire dalla data in cui il comodatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell'abitazione concessa;

- d) l'aliquota dell'1,06% per tutti gli altri immobili, compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ⁽³⁾.
2. Per usufruire delle aliquote ridotte di cui alla lettera b), con esclusione dell'ipotesi di cui al numero 3), ed alla lettera c) del comma 1 il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 13, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui alla medesima lettera. Tale documentazione, ad eccezione della copia del contratto di locazione, può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ⁽⁵⁾.
 3. L'eventuale deliberazione di modifica delle aliquote di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 ^(13 bis) ed i suoi effetti retroagiscono in ogni caso al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la deliberazione si riferisce. In mancanza di modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote precedentemente approvate si intendono prorogate di anno in anno.
 4. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l'ammontare della detrazione è superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza è detratta solo dall'imposta dovuta per le relative pertinenze. Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, e per ciascun parente e per il coniuge non autosufficienti, riconosciuti dall'Autorità competente in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'abitazione principale, ed in caso di riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte dello stesso soggetto passivo; la maggiorazione è di € 100,00 qualora il figlio di età non superiore ai 26 anni sia stato anche riconosciuto in possesso di detti requisiti; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
 5. La detrazione di cui al comma 4, con esclusione della maggiorazione di cui al medesimo comma, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia regionale territoriale per l'edilizia (A.R.T.E.).

Articolo 9

Assimilazione al trattamento delle abitazioni principali

1. Si considera comunque adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 13, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 ⁽⁵⁾.

Articolo 10

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ⁽³⁾;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all'articolo 5bis del d.P.R. n. 601/1973 ⁽¹⁴⁾;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume ⁽¹⁵⁾, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona, in quanto ricadenti in "area di collina" ai sensi di legge ⁽¹⁶⁾;
 - g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali ⁽¹⁷⁾ residenti nel territorio dello Stato ⁽¹⁸⁾, escluse le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 ^(18 bis), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana ⁽¹⁹⁾;
 - h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del d.l. n. 557/1993 ^(19 bis) ubicati nel territorio del Comune di Savona, in quanto ricadenti in un comune classificato come "parzialmente montano" in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 11

Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente per il versamento relativo ad una particolare annualità ^(19 ter), i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Qualora tali termini di versamento scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
3. L'imposta dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ⁽³⁾, calcolata applicando alla base imponibile degli immobili l'aliquota di base prevista dalla legge ^(19 quater), deve essere versata allo Stato, contestualmente al versamento a

favore del Comune dell'ulteriore quota di imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota stabilita dal Comune per tale tipologia di immobili.

4. Il versamento è effettuato tramite modello F24 ⁽²⁰⁾ o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'imposta è versata in via autonoma da ciascun soggetto passivo. Non si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Non si procede al versamento per le somme d'importo inferiore a € 3,00. Tale importo minimo deve essere riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, ai singoli immobili o alle singole quote di imposta.
7. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. La medesima disposizione trova applicazione per il pagamento delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento o in caso di ravvedimento operoso.

Articolo 12 **Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi non sono tenuti a dichiarare al Comune i dati e gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta che dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina concernente il Modello Unico Informatico (M.U.I.) ⁽²¹⁾ o che sono già presenti in banche dati del Comune.
2. La dichiarazione deve invece essere presentata dai soggetti passivi, esclusivamente sull'apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso, in relazione ai seguenti casi:
 - a) possesso di fabbricato adibito ad abitazione principale, qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;
 - b) possesso di fabbricato a titolo di diritto reale di abitazione (a seguito di successione, di atto tra vivi, di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento del matrimonio);
 - c) possesso di immobile a titolo di diritto reale di uso, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione di area demaniale, o di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
 - d) possesso da parte di un ente non commerciale di immobile dallo stesso utilizzato per lo svolgimento di una delle attività di cui alla lettera g) del comma 1 del precedente articolo 10, con distinta indicazione dell'immobile per il quale l'imposta è dovuta, anche a seguito dell'avvenuto frazionamento catastale, e dell'immobile per il quale l'esenzione dall'imposta si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dello stesso ^(21 bis);
 - e) possesso di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto a catasto o iscritto ma senza attribuzione di rendita;
 - f) possesso di fabbricato rurale (abitazione e relative pertinenze ed immobili strumentali) non ancora accatastato;
 - g) possesso di area fabbricabile, anche a seguito di trasformazione di terreno agricolo o di demolizione di fabbricato, o di terreno non coltivato;
 - h) possesso di immobile a titolo di piena proprietà da parte del medesimo soggetto già nudo proprietario, a seguito di estinzione di un diritto reale di godimento;
 - i) possesso di fabbricato a seguito di assegnazione al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa o indivisa;

- j) possesso da parte dell'A.R.T.E. di alloggio regolarmente assegnato;
 - k) possesso di immobile a seguito di fusione, incorporazione o scissione di persone giuridiche;
 - l) possesso di immobile proveniente da vendita all'asta giudiziaria o da procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa;
 - m) possesso di immobile per il quale ricorrono i presupposti per l'applicazione di un'esenzione dall'imposta o di una riduzione della stessa;
 - n) ogni altra ipotesi di possesso di immobile qualora ricorrano dati ed elementi diversi da quelli di cui al comma 1.
3. La dichiarazione iniziale di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati od elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune, nelle forme indicate al medesimo comma 2, una dichiarazione di variazione in ordine alle modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
 4. Nel caso di più soggetti passivi in ordine ad un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione, iniziale o di variazione, congiunta.
 5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, indicati all'articolo 1117 del codice civile ⁽²²⁾, ai quali è attribuita o attribuibile autonoma rendita catastale, le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere presentate dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
 6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Tali soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
 7. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti, sottoscritte ai sensi di legge, possono essere presentate:
 - a) direttamente all'Ufficio protocollo del Comune;
 - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione;
 - c) via fax, con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione;
 - d) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna.

Articolo 13 **Comunicazioni**

1. Il contribuente può usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, 4, 8, comma 1, lettera b), con esclusione dell'ipotesi di cui al numero 3), e lettera c), e 9 solo comunicando al Comune, entro il termine stabilito, l'applicazione di tali benefici.
2. La comunicazione, condizione essenziale per l'applicazione del beneficio ed avente per oggetto esclusivamente l'immobile interessato, deve essere presentata, sugli appositi modelli predisposti dal Comune, tassativamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'applicazione del beneficio ha avuto inizio, con le modalità indicate al comma 7 del precedente articolo 12 per la presentazione delle dichiarazioni. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni delle condizioni del contribuente che possano influire sull'applicazione del beneficio. In tal caso il contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione, nelle forme e nei termini di cui al comma 2.
4. L'omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero l'omessa, incompleta o infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l'inapplicabilità assoluta da parte del contribuente del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune dell'imposta eventualmente non corrisposta ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di presentazione tardiva della comunicazione o di successiva integrazione o rettifica della comunicazione presentata, il beneficio non potrà essere in alcun caso applicato con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti la presentazione o l'integrazione o rettifica, ma solo con riferimento ai periodi d'imposta successivi.

Articolo 14

Funzionario responsabile del tributo

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; tale funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 15

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sulle somme dovute a titolo d'imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina di cui al relativo regolamento del Comune ⁽²³⁾ e secondo quanto disposto al comma 5 del successivo articolo 19.

Articolo 16

Determinazione periodica del valore venale delle aree fabbricabili

1. Ai soli fini dell'esercizio del proprio potere di accertamento ed allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, determina periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo zone omogenee nell'ambito del territorio comunale.
2. Il Comune non provvede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.
3. I valori venali di cui al comma 1 sono soggetti a revisione con cadenza triennale.

Articolo 17

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 18

Potenziamento degli uffici comunali e compensi incentivanti

1. Una percentuale delle somme derivanti dal recupero dell'evasione, da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale, è destinata, secondo i criteri fissati dal Dirigente del Settore competente in materia di tributi, al personale addetto a tale attività a titolo di compenso incentivante.

Articolo 19

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Per la mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, del versamento di quanto dovuto a titolo di imposta si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto in materia di ravvedimento, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

5. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00.
6. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della sanzione ridotta ⁽²⁴⁾. Le medesime sanzioni sono ridotte ad un terzo anche in caso di accertamento con adesione del contribuente ⁽²⁵⁾.

Articolo 20 **Ravvedimento** ⁽²⁶⁾

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento dell'imposta o dell'acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della maggior imposta, quando dovute, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 21 **Rateazioni**

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero dell'imposta arretrata, anche con sanzioni ed interessi di mora, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da riscuotere sia superiore a € 200,00, con le seguenti misure massime:
 - 2 rate per somme inferiori a € 500,00
 - 4 rate per somme inferiori a € 2.000,00
 - 6 rate per somme inferiori a € 5.000,00
 - 8 rate per somme inferiori a € 10.000,00
 - 12 rate per somme inferiori a € 15.000,00
 - 24 rate per somme pari o superiori a € 15.000,00
2. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 5.000,00 la rateazione può essere concessa anche in rate costanti con scadenza bimestrale.
3. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore a € 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.

4. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente.
5. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva.

Articolo 22

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di errato versamento al Comune da parte di un soggetto passivo di un altro comune, il termine per richiedere il rimborso decorre dalla data di notificazione dell'atto emesso dal Comune impositore per il recupero dell'imposta non corrisposta.
3. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso per le somme di importo inferiore a € 3,00.
5. Il contribuente che abbia maturato un credito da parte del Comune a titolo di Imposta Municipale Propria può compensare un proprio debito nei confronti del Comune stesso a titolo della medesima imposta presentando apposita istanza. Nell'istanza devono essere indicati l'ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa la documentazione che ne comprova la sussistenza. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di legge, la concessione del beneficio richiesto a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 23

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992 ⁽²⁷⁾.
2. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute può essere proposto dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dal precedente articolo 22 e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Articolo 24

Annulamento in autotutela

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia ⁽²⁸⁾.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
 - a) errore di persona;
 - b) errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
5. L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di agevolazioni e di rimborsi.
6. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
7. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
8. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
9. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

Articolo 25 **Diritto di interpello ⁽²⁹⁾**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.
3. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l'indicazione dell'interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;

- c) la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo al quale la risposta deve essere inviata.
4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
 5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
 6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.
 7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 4.

Articolo 26

Modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 ⁽¹⁾.

Articolo 27

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando al valore dell'immobile le aliquote di base e la detrazione previste dall'articolo 13 del d.l. n. 201/2011 ⁽³⁰⁾; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le diverse aliquote e le detrazioni eventualmente stabilite dallo Stato o dal comune, con conguaglio sulla prima rata.
2. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando al valore dell'immobile l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo 13 del d.l. n. 201/2011 ⁽³⁰⁾, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le diverse aliquote e detrazioni eventualmente stabilite dallo Stato o dal comune, con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo 13 del d.l. n. 201/2011 ⁽³⁰⁾ e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le diverse aliquote e detrazioni eventualmente stabilite dallo Stato o dal comune, con conguaglio sulla prima rata.
3. Le dichiarazioni, le denunce e le comunicazioni già presentate o che saranno presentate nell'anno 2012 per l'anno 2011 ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, semprechè siano compatibili con la disciplina di tale ultima imposta e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini dell'imposta medesima. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera c), le istanze e le comunicazioni presentate ai fini

dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili non possono ritenersi compatibili con la disciplina dell'Imposta Municipale Propria e le comunicazioni devono essere in ogni caso ripresentate.

4. Ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 18 in ordine ai compensi incentivanti spettanti sulle somme derivanti dal recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria, fino all'adozione di appositi nuovi provvedimenti continuano ad applicarsi le percentuali ed i criteri stabiliti in ordine ai compensi incentivanti spettanti a seguito del recupero dell'evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.l. n. 201/2011 ⁽³⁰⁾ ed al d.lgs. n. 23/2011 ⁽³¹⁾, nonché le disposizioni di cui alla l. n. 296/2006 ⁽³²⁾ ed ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27 settembre 2012 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2012.

Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2013 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2013.

Annotazioni al Regolamento:

(1) Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(2) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

(3) Classificazione catastale dei fabbricati: 1. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA = Gruppo A: A/1-Abitazioni di tipo signorile; A/2-Abitazioni di tipo civile; A/3-Abitazioni di tipo economico; A/4-Abitazioni di tipo popolare; A/5-Abitazioni di tipo ultra popolare; A/6-Abitazioni di tipo rurale; A/7-Abitazioni in villini; A/8-Abitazioni in ville; A/9-Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; A/10-Uffici e studi privati; A/11-Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Gruppo B: **B/1**-Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme; **B/2**-Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); **B/3**-Prigioni e riformatori; **B/4**-Uffici pubblici; **B/5**-Scuole, laboratori scientifici; **B/6**-Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9; **B/7**-Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; **B/8**-Magazzini sotterranei per depositi di derrate. Gruppo C: **C/1**-Negozi e botteghe; **C/2**-Magazzini e locali di deposito; **C/3**-Laboratori per arti e mestieri; **C/4**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro); **C/5**-Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro); **C/6**-Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro); **C/7**-Tettoie chiuse o aperte. 2. IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE = Gruppo D: **D/1**-Opifici; **D/2**-Alberghi e pensioni (con fine di lucro); **D/3**-Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); **D/4**-Case di cura ed ospedali (con fine di lucro); **D/5**-Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro); **D/6**-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); **D/7**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/8**-Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; **D/9**-Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; **D/10**-Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 3. IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE = Gruppo E: **E/1**-Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; **E/2**-Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; **E/3**-Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; **E/4**-Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche; **E/5**-Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; **E/6**-Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale; **E/7**-Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti; **E/8**-Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; **E/9**-Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

(4) Le attività sono quelle indicate all'articolo 2135 del codice civile.

(5) decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(6) Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. L'articolo 1 dispone che: "Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2 ... 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) ... c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3 bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. 4. ... 5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società

agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. 5 bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persona o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142. 5 ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP. 5 quater. ... 5 quinquies. ...”.

(7) Rendite rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

(8) Si applicano i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge n. 333 dell'11 luglio 1992 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica -, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 dell'8 agosto 1992.

(9) Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994 - Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

(10) Legge n. 457 del 5 agosto 1978 - Norme per l'edilizia residenziale. Le fattispecie di cui all'articolo 31, comma 1, sono ora disciplinate dall'articolo 3, "Definizioni degli interventi edilizi", del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale dispone che: "Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale". Nella Regione Liguria i medesimi interventi edilizi sono disciplinati anche dal Titolo II, "Tipologie di interventi urbanistico edilizi", della legge regionale n. 16 del 6 giugno 2008 - Disciplina dell'attività edilizia.

(11) Redditi rivalutati ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662/1996 (cfr. nota 7).

- (12) I fabbricati di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- (12 *bis*) A titolo esemplificativo si segnala la seguente casistica: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
- (13) Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
- (13 *bis*) Decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 - Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- (14) Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 - Disciplina delle agevolazioni tributarie. L'articolo 5 bis, comma 1, dispone che: "Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. (*omissis*)".
- (15) Il culto deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione.
- (16) Ai terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona si applica l'esenzione prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 - Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.
- (17) Gli enti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- (18) Si tratta dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, secondo la numerazione originale del T.U.I.R.; dopo la riforma del T.U.I.R. attuata con il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 - Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, la disposizione è ora contenuta nell'articolo 73, comma 1, lettera c).
- (18 *bis*) Decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 - Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
- (19) Si tratta delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 20 maggio 1985 - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
- (19 *bis*) Decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993 - Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 -, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994. L'articolo 9, comma 3 bis, dispone che: "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in nasco chiuso".
- (19 *ter*) Si vedano le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 27 del Regolamento.
- (19 *quater*) I commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici -, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dispongono che: "6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali."

(20) Secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

(21) Decreto legislativo n. 463 del 18 dicembre 1997 - Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (come integrato dal decreto legislativo n. 9 del 18 gennaio 2000 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese) e successivi provvedimenti attuativi.

(21 *bis*) Si veda quanto disposto dall'articolo 91 bis del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività -, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, e dal relativo Regolamento attuativo approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.

(22) L'articolo 1117 del codice civile dispone che: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".

(23) Regolamento comunale per la disciplina dell'accertamento con adesione, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 105 del 18 dicembre 1998.

(24) La misura della riduzione è prevista dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(25) Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

(26) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 (cfr. nota 24).

(27) Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(28) articolo 2 quater del decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -, convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, e decreto ministeriale n. 37 dell'11 febbraio 1997 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

(29) In conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (cfr. nota 2) e dall'articolo 9 bis, comma 7, dello Statuto comunale.

(30) Decreto legge n. 201/2011 (cfr. nota 19 *quater*).

(31) Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

(32) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).